

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1957

(104^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

I N D I C E

Disegni di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali » (1910)

(Discussione e approvazione):

| | |
|---|-----------------|
| PRESIDENTE, f.f. relatore | Pag. 1488, 1489 |
| DE BOSIO | 1489 |
| REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale | 1489 |

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme per il massimo impiego dei lavoratori agricoli » (2085) (Discussione e rinvio):

| | |
|---|------------------|
| PRESIDENTE | 1489, 1492, 1493 |
| ANGELINI | 1491 |
| BOLOGNESI | 1491, 1493 |
| CLEMENTE | 1493 |
| DE BOSIO | 1492, 1493 |
| MANCINO | 1492, 1493 |
| REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale | 1492 |
| VARALDO | 1493 |
| ZUGARO DE MATTEIS, relatore | 1490, 1492, 1493 |

« Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria

ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale » (2114) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| PRESIDENTE | Pag. 1493, 1495 |
| DE BOSIO | 1495 |
| FIGLIORE | 1494, 1495 |
| SPALLICCI, relatore | 1493, 1495 |

« Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche » (2217) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|---|------------|
| PRESIDENTE | 1496, 1499 |
| ANGELINI, relatore | 1496, 1498 |
| BITOSSO | 1497, 1498 |
| FIGLIORE | 1499 |
| REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale | 1499 |

Sull'ordine dei lavori:

| | |
|----------------------|------|
| PRESIDENTE | 1488 |
|----------------------|------|

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Monaldi, Petti, Pezzini, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro de Matteis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Debbo informare la Commissione che ieri è avvenuto un incontro fra il nostro relatore, senatore Grava, e il relatore della Camera dei deputati onorevole Butte, per tentare di trovare un accordo preventivo sul disegno di legge riguardante il lavoro a domicilio, ma non si è ancora pervenuti ad una conclusione definitiva. Ci siamo riservati pertanto di incontrarci nuovamente martedì, e nel frattempo il senatore Grava preciserà gli emendamenti che ha in animo di formulare. Dopodichè convocheremo senz'altro la nostra Sottocommissione, e nella prossima settimana potremo riprendere, con qualche nuovo elemento acquisito, l'esame del disegno di legge.

Propongo, quindi, di invertire l'ordine del giorno, e di passare all'esame di disegni di legge minori, per i quali ho ricevuto sollecitazioni da parte del Ministero e delle categorie interessate, e che credo la Commissione potrà senz'altro portare a conclusione nel corso di questa seduta.

Per quanto si riferisce al disegno di legge n. 1889, presentato dal senatore Bitossi e posto al primo punto del secondo gruppo dell'ordine del giorno, il relatore Varaldo mi ha avvertito che domani dovrebbe tenersi una riunione, per cui il problema sarebbe forse risolto in sede extra-legislativa. In caso contrario, nella prossima settimana il disegno di legge verrà rimesso all'ordine del giorno.

Per il disegno di legge n. 1909 d'iniziativa del senatore Angelini, che viene subito dopo nell'ordine del giorno, vi sono difficoltà non ancora superate fra il proponente ed il Ministero; perciò potremo senz'altro passare allo esame del disegno di legge posto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali** » (1910).

PRESIDENTE. *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari

per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali ».

Dichiaro aperta la discussione generale, e se la Commissione non ha nulla in contrario, data la prolungata assenza del senatore Saggio, lo sostituirò io stesso nella funzione di relatore, essendo urgente dare sanzione legislativa all'accordo sindacale, intervenuto fra le parti interessate, che si applica a decorrere dal 1° aprile 1956.

I giornalisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali hanno un particolare sistema previdenziale, che fa capo all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Fra le provvidenze assistenziali di cui beneficiano, i giornalisti godono degli assegni familiari, nella stessa misura dei lavoratori del settore industriale. Dal 1° aprile 1956, gli assegni familiari del settore industriale hanno subito un aumento, che si sarebbe dovuto estendere analogamente ai giornalisti. In effetti è intervenuto un accordo tra la Federazione italiana degli editori di giornali e la Federazione nazionale della stampa italiana, al fine appunto di far sì che i giornalisti fruissero dell'aumento degli assegni familiari, di cui già godevano i lavoratori dell'industria.

Il disegno di legge che viene sottoposto alla nostra approvazione ha l'unico scopo di ratificare l'accordo intervenuto tra le due Federazioni. Gli assegni familiari vengono maggiorati di lire 7 giornaliere per ciascun figlio e di lire 8 giornaliere per il coniuge; gli assegni vengono quindi portati da lire 4.160 a lire 4.342 mensili per ciascun figlio, da lire 2.808 a lire 3.016 mensili per il coniuge, mentre resta invariata la misura degli assegni per i genitori a carico. L'aliquota di contributo, attualmente fissata nel 27 per cento della retribuzione lorda, era stata aumentata con un'addizionale dell'1 per cento, in via temporanea, per il recupero di una passività di 7 milioni che gravava sulla gestione.

Attualmente questa passività è in via di assorbimento; perciò viene eliminata l'addizionale dell'1 per cento, e rimarrà l'aliquota del 27 per cento, che è sufficiente anche per l'aumentata misura degli assegni familiari, dato l'andamento favorevole della gestione.

Ritengo che la Commissione non debba trovare alcuna difficoltà ad approvare questo di-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)104^a SEDUTA (21 novembre 1957)

segno di legge che — ripeto — ratifica un accordo già intervenuto tra le due Federazioni interessate.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle parole del relatore.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile 1956, nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

DE BOSIO. Riferendomi alla decorrenza della legge dal 1° aprile 1956, desidero rilevare che non si tratta di disposizione di carattere retroattivo, ma dell'applicazione della norma prevista dall'articolo 11 del Codice civile, che ammette l'entrata in vigore dei contratti collettivi di lavoro alla data in cui vengono stipulati. Poichè, in questo caso, l'accordo è stato concluso il 1° aprile 1956, è giusto che l'efficacia della legge decorra da tale giorno.

Questo schiarimento ho ritenuto opportuno darlo, affinchè non si dubiti che si tratta di retroattività della legge, espressamente vietata.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme per il massimo impiego dei lavoratori agricoli » (2085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme per il massimo impiego dei lavoratori agricoli ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, numero 929, è così modificato:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura composta come segue:

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede, salvo delega ai Sottosegretario o al Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

il Direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un magistrato di Cassazione designato dal Ministero di grazia e giustizia;

il Direttore del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

cinque membri scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra le persone designate dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli;

tre membri per i datori di lavoro dell'agricoltura, uno per i coltivatori diretti ed uno per i dirigenti di aziende agricole, da scegliersi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra le persone designate dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In corrispondenza di ogni membro effettivo sarà designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di Segretario e di Vice Segretario della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Segretario deve rivestire una qualifica non inferiore a quella di Direttore di divisione.

I membri della Commissione e i componenti della Segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Commissione, su richiesta, autorizza i Prefetti ad emanare i decreti di cui all'articolo 1 del presente decreto, dove la situazione della disoccupazione agricola nelle rispettive Province lo esiga, e decide sui ricorsi presentati avverso i decreti prefettizi entro il termine di giorni 60 dalla ricezione di essi.

La Commissione dà pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle direttive da impartire ai Prefetti o alle Commissioni provinciali e comunali sull'applicazione delle disposizioni per la massima occupazione in agricoltura.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno otto membri ».

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Onorevoli senatori, con l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, recante norme per il massimo impiego dei lavoratori agricoli, veniva istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura.

L'esperienza acquisita sul funzionamento della Commissione nei dieci anni trascorsi, le modificazioni verificatesi nel settore delle organizzazioni sindacali nazionali e l'affermarsi della categoria dei dirigenti di aziende agricole, hanno reso necessario provvedere con urgenza alla migliore efficienza della Commissione, in attesa del riordinamento generale della intera materia. A questa necessità risponde il disegno di legge n. 2085, che riguarda:

— la facoltà di delega delle proprie funzioni da parte del Ministro presidente della Commissione;

— la composizione della Commissione stessa;

— il funzionamento della sua segreteria;

— il termine entro il quale la Commissione deve emettere le proprie decisioni sui ricorsi ad essa proposti.

Il vigente decreto legislativo n. 929 del 1947 assegna la presidenza della Commissione centrale al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza far menzione di una sua facoltà di farsi sostituire. Col primo comma della nuova disegnata formulazione dell'articolo 6 del decreto, si riconosce esplicitamente quella facoltà che, del resto, non appare contestabile, e si indicano le persone alle quali la delega può essere fatta, cioè: il Sottosegretario di Stato e il Direttore generale della occupazione e dello addestramento professionale. Sulle evidenti ragioni giustificative dell'opportunità di tale modifica, il relatore ritiene superfluo soffermarsi.

Chiarito poi che il Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che fa parte della Commissione, a norma del

decreto del 1947, è il Direttore generale della occupazione e dell'addestramento professionale, il disegno di legge chiama a far parte della Commissione stessa il Direttore del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, particolarmente qualificato per fornire e controllare dati e notizie sugli elenchi, superficie, qualità di coltura, forma di conduzione delle aziende agricole, e sul numero dei lavoratori stabilmente in esse occupati.

Disposizione, questa, che si palesa pertanto meritevole di approvazione.

Il disegno di legge prevede ancora che della Commissione facciano parte cinque membri scelti tra persone designate dalle associazioni ed organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori agricoli. Il vigente decreto legislativo stabilisce invece che della stessa Commissione facciano parte un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro e un rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra. La modifica è logica conseguenza del passaggio, avvenuto posteriormente al decreto del 1947, dalla unità organizzativa dei lavoratori nella C.G.I.L. a una pluralità di associazioni sindacali nazionali. Trattasi, pertanto, di prendere obiettivamente atto di questo mutato stato di fatto, col vantaggio, per i lavoratori manuali, di vedere aumentata da due a cinque la loro rappresentanza sindacale in seno all'organizzazione collegiale di cui ci occupiamo.

Della Commissione, infine, si propone che faccia parte un rappresentante della categoria dei dirigenti di aziende agricole, in considerazione dell'apporto tecnico specializzato che essi possono dare.

Innovazione di rilievo è che alle associazioni od organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori viene riconosciuta dal disegno di legge la facoltà di designazione delle persone tra le quali il Ministro deve esercitare il suo diritto di nomina.

Per meglio assicurare la funzionalità della Commissione, sono state predisposte altre due modificazioni al vigente decreto legislativo del 1947. Con la prima, viene proposto che la Commissione possa validamente deliberare con lo intervento di almeno otto membri, cioè della

maggioranza assoluta dei Commissari. Con la seconda, viene proposto che in corrispondenza di ogni membro effettivo sia nominato, sempre tra i designati dalle Associazioni nazionali di categoria, un membro supplente.

In tal modo il disegno di legge ritiene (ed il relatore concorda su ciò) che la funzionalità della Commissione, per quanto attiene alla sua composizione e alla presenza dei suoi membri, sia sufficientemente assicurata.

Ma la Commissione deve essere dotata anche di un ufficio di certificazione della propria attività e di conservazione dei propri atti e, in parte, anche di esecuzione dei propri deliberati. Il disegno di legge prevede che a questo Ufficio, che è la Segreteria, non menzionata dal decreto del 1947, siano preposti due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rimediando così ad una lacuna delle vigenti disposizioni legislative.

Lo stesso disegno di legge ripara opportunamente anche ad un'altra omissione; prevede, cioè, che la Commissione centrale debba decidere entro il termine di giorni 60 dalla data di ricezione, sui ricorsi che le pervengono contro i decreti prefettizi di cui all'articolo 1 del decreto del 1947. La prefissione del termine, nel mentre è conforme a disposizioni consimili per gli organi deliberanti, risponde ad uno dei fondamentali princìpi cui si adegua ogni ordinamento giurisdizionale, vale a dire quello della rapidità.

Sulla scorta delle considerazioni fatte, l'intero disegno di legge appare al relatore meritevole di approvazione da parte di questa Commissione legislativa.

BOLOGNESI. Noi chiediamo che la discussione su questo disegno di legge sia sospesa fino alla prossima seduta, poichè vorremmo interpellare la nostra organizzazione sindacale.

ANGELINI. Mi sembra che la proposta del senatore Bolognesi non sia giustificata. Egli avrebbe motivo di farla se, ad esempio, nel disegno di legge venisse proposto di diminuire il numero dei rappresentanti sindacali nella Commissione. Ma poichè il disegno di legge propone che il numero dei rappresentanti venga aumentato a 5, per l'evidentissima ragione

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

104ª SEDUTA (21 novembre 1957)

che, mentre nel 1947 si aveva in Italia una sola organizzazione di lavoratori che sembrò sufficientemente rappresentata con due elementi, oggi le organizzazioni sindacali sono più di una e di diverso genere, e poichè questo disegno di legge propone appunto che tutte le organizzazioni sindacali vengano rappresentate in seno alla Commissione, mi sembra che non vi sia motivo di rimandare la discussione del disegno di legge, che porta un miglioramento proprio nei confronti delle organizzazioni sindacali.

DE BOSIO. Anch'io sono d'avviso che non sia opportuno rinviare. Non capisco perchè, discutendosi di una legge che migliora la posizione dei lavoratori, si debba attendere il parere di un'organizzazione sindacale, parere che, d'altra parte, non può minimamente influire sulla decisione intorno al principio legislativo da affermare.

MANCINO. Desidero assicurare la Commissione che, nella nostra richiesta, non vi è assolutamente alcuna prevenzione contro il disegno di legge. Noi diamo atto al Ministro del lavoro di aver presentato un disegno di legge che colma una lacuna, poichè il fatto che la Commissione non abbia membri supplenti porta il grave inconveniente che non sempre essa può riunirsi per svolgere i propri compiti. Il motivo, per cui chiediamo un semplice rinvio alla settimana prossima, è che desideriamo esaminare meglio il disegno di legge, per proporre di inserirvi, qualora non vi fosse, un termine per l'emanazione dei decreti da parte dei prefetti. Tale emanazione, infatti, ritarda sempre di vari mesi rispetto alla richiesta.

PRESIDENTE. È evidente che l'unica ragione che ci induce a voler approvare oggi questo disegno di legge è che effettivamente oggi la Commissione non ha altri argomenti più vasti da trattare, mentre nelle prossime settimane dovremo affrontare altri disegni di legge che ci occuperanno necessariamente per parecchio tempo. D'altronde, abbiamo anche ricevuto una sollecitazione da parte del Ministro, affinchè si arrivasse rapidamente all'approvazione di questo disegno di legge.

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. Ritengo che si potrebbe senz'altro procedere alla votazione su questo disegno di legge. Mi pare, infatti, che con esso non si possano in alcun modo pregiudicare le organizzazioni sindacali; anzi esse vengono maggiormente rappresentate, e viene anche attribuito loro un diritto di designazione che prima non avevano.

In secondo luogo mi pare sia opportuno non allargare la discussione e portarla sui decreti prefettizi. Noi oggi trattiamo un argomento a sè stante, quello della Commissione centrale. Vi saranno certamente altre modificazioni da apportare al decreto legislativo del 1947, ma ce ne potremo occupare in sede più opportuna. È stato, ad esempio, appena distribuito un disegno di legge che modifica gli articoli 3 e 4 di quel decreto legislativo. Ma ora noi dobbiamo occuparci esclusivamente di quanto attiene all'articolo 6 del decreto stesso.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'urgenza di voler approvare questo disegno di legge è pienamente giustificata.

Alcuni giorni fa, per esempio, alcuni sindacalisti di Parma sono venuti a sollecitarmi, perchè non poteva venir emanato il decreto sull'imponibile di mano d'opera per la provincia di Parma, non essendovi nella Commissione membri supplenti. Finalmente, nella scorsa settimana è stato raggiunto il numero sufficiente per la riunione della Commissione, ed in questi giorni è stata data l'autorizzazione affinchè il decreto fosse emesso.

La maggiore preoccupazione, a mio avviso, nasceva a proposito dei ricorsi, in quanto, non essendovi un termine, la Commissione poteva impiegare il tempo che voleva, mentre con questo disegno di legge, imponendosi il termine di 60 giorni, si obbliga la Commissione a deliberare entro questo periodo di tempo. Ma per quanto riguarda l'emissione dei decreti, posso assicurare che il Ministero ha sempre dato il benestare per tale emissione, non appena la Commissione centrale avesse deliberato. Con questo disegno di legge si stabilisce che la Commissione deve deliberare con l'intervento di 8 membri, mentre il numero dei supplenti viene reso pari a quello degli effettivi rap-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

104ª SEDUTA (21 novembre 1957)

presentanti, appunto nella speranza che non si verificano più situazioni simili a quella di cui ho parlato.

BOLOGNESI. Io so che se, ad esempio, la Commissione centrale autorizza, nel mese di agosto, il prefetto ad emettere il decreto di imponibile, prima che il decreto sia emanato effettivamente possono passare quattro mesi. Questo avviene mentre il decreto dovrebbe entrare in vigore il 1º ottobre, poichè la fine dell'anno agrario scade il 30 settembre. Tutto ciò, naturalmente, provoca inconvenienti, poichè i datori di lavoro non accettano i lavoratori, e le Commissioni periferiche non possono funzionare per la mancanza del decreto.

DE BOSIO. Ma questo problema non ha alcuna attinenza con la formazione e l'organizzazione della Commissione centrale. È già stato ampiamente spiegato che il disegno di legge mira a rendere più efficiente il funzionamento della Commissione centrale.

MANCINO. Io propongo al Governo, al relatore ed alla Commissione di aggiungere nel terz'ultimo comma del disegno di legge, dopo le parole « dove la situazione della disoccupazione agricola nelle rispettive Province lo esiga » le parole « entro 30 giorni ».

ZUGARO DE MATTEIS, *relatore*. La proposta non è accettabile, perchè dopo che è stata data ai prefetti l'autorizzazione ad emanare i decreti, l'iniziativa passa ai prefetti.

VARALDO. Faccio osservare che se imponessimo un termine di 30 giorni, secondo la proposta del collega Mancino, questo potrebbe significare che l'autorizzazione vale solo per 30 giorni, trascorsi i quali l'autorizzazione perde valore. Si tratterebbe quindi, in realtà, di una limitazione, non di una concessione.

PRESIDENTE. Richiamo la Commissione a voler considerare che siamo di fronte ad una proposta di rinvio della discussione, proposta sulla quale il collega Bolognesi insiste.

Preferirei che non fosse necessario arrivare ad una votazione su una proposta di questo genere.

CLEMENTE. Io propongo che sia accolta la richiesta di rinvio, per venire incontro al desiderio espresso dai colleghi e, nello stesso tempo, per evitare che si prolunghi ora una discussione che non porterebbe ad alcun risultato positivo.

PRESIDENTE. Quando ieri ho domandato al senatore Zugaro De Matteis se fosse in grado di riferire su questo disegno di legge, egli ha chiesto che gli venissero concessi ancora 8 giorni di tempo. Stamattina, invece, egli ha diligentemente riferito sull'argomento, ma poichè già eravamo nell'ordine di idee di affrontare questo disegno di legge nella prossima settimana, penso che sia possibile accogliere la proposta di rinvio, con l'intesa che si riprenderà a discutere su questo provvedimento nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale** » (2114) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

SPALLICCI, *relatore*. Nella nostra intensa attività legislativa, che potremmo chiamare anche febbrile, dato il numero dei disegni di legge, ci capita talvolta di approvare delle leggi che non sono in perfetta armonia con le precedenti.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

104ª SEDUTA (21 novembre 1957)

Ecco la ragione di questo disegno di legge, che vuole appunto coordinare una legge con un'altra.

La legge 4 agosto 1955, n. 692 « Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia », elencava, all'articolo 2, i seguenti Enti tenuti a provvedere per l'assistenza di malattia:

1) Istituto nazionale assistenza malattie (I.N.A.M.), Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;

2) Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

3) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

4) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali.

Dimenticava l'E.N.P.A.S., cioè l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali. Ne veniva, fra l'altro, di conseguenza, che codesti dipendenti si trovavano esclusi dai benefici contemplati nell'articolo 8 della precedente legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla « Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. », in cui si condizionava l'indennità giornaliera dell'80 per cento per i primi trenta giorni di degenza in casa di cura e della metà del salario per i successivi 150, alla improvvisa interruzione dell'attività lavorativa.

Ora, in virtù dell'articolo 1 del disegno di legge attuale, che ci giunge già approvato dalla Camera dei deputati, l'inconveniente viene eliminato.

Inoltre, nei testi precedenti non veniva definito con chiarezza il rapporto di parentela (articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, « Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza dei dipendenti statali »; articolo 1, comma 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, precedentemente citata; ed articolo 1,

lettere *c* e *d* del secondo comma dell'altra legge 4 agosto 1955, n. 692, parimenti summenzionata). Nel presente disegno di legge, all'articolo 2, si dispone che detti rapporti di parentela siano riferiti al titolare del rapporto, dal quale deriva il diritto ai trattamenti di quiescenza.

Altra chiarificazione viene opportunamente fatta dall'articolo 3, in cui si definisce esattamente il significato del termine « titolare di pensioni, di rendita o di assegni » intendendosi in tal modo il pensionato in possesso del libretto o certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno. Codesti titolari e rispettivi familiari possono fruire dell'assistenza sanitaria indiretta (cioè col rimborso delle spese incontrate in caso di malattia, che li colpisca antecedentemente al rilascio del certificato di pensione).

In virtù dell'inserimento dell'E.N.P.A.S. fra gli Enti assistenziali contemplati nell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si ritengono superflue e superate le norme contenute negli articoli 7 ed 8, che riguardano il concorso dello Stato nelle spese per l'assistenza sanitaria ai dipendenti statali e le indennità da corrispondersi ai salariati dello Stato assenti dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendenti da cause di servizio.

Alla Camera non è sorta opposizione su questo disegno di legge, e credo che, anche nella nostra Commissione, il disegno di legge in esame possa essere approvato così come è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

FIORE. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole relatore. So che il disegno è stato approvato alla Camera, di comune accordo, dai deputati di tutti i settori, ma a me sembra che contenga delle lacune piuttosto gravi.

Nell'articolo 1 è detto che l'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue: « 5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente ». Ma vi è la legge 30 ottobre 1953, n. 841, secondo la quale tutti i pensionati statali sono assistiti dall'E.N.P.A.S.; altrimenti questo Ente perderebbe ogni prerogativa nei confronti dei pensionati statali. Qui s'intende riferirsi a quei pen-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)104^a SEDUTA (21 novembre 1957)

sionati ex salariati, o simili, che erano assicurati alla Previdenza sociale, prima di entrare in ruolo alle dipendenze dello Stato. Ma così come è detto in questo articolo, sembrerebbe che tutti i pensionati statali debbano rientrare nella legge n. 692.

Vorrei che fosse chiarita questa questione, che mi sembra molto importante.

L'onere dell'assistenza di malattia grava solo sul Fondo adeguamento pensioni, e perciò sui lavoratori, perchè lo Stato non contribuisce, per questo titolo, al Fondo adeguamento pensioni. Lo Stato versa il 25 per cento di contributo per le pensioni, non per l'assistenza medica. Il pensionato, secondo la legge 4 agosto 1955, n. 692, non contribuisce all'assistenza medico-farmaceutica, perchè questa è gratuita, mentre nella legge 30 ottobre 1953, n. 841, vi contribuisce il pensionato con l'1 per cento della sua pensione.

Io non vorrei che ad un certo momento si equivocasse e si dicesse che tutti i pensionati rientrano, per l'assistenza sanitaria, nella legge 4 agosto 1955, n. 692.

SPALLICCI, *relatore*. Anche nell'altro ramo del Parlamento fu posta una questione analoga (perchè di lacune ce ne sono in tutta la nostra legislazione). La questione concerneva i dipendenti comunali che, passati dalla gestione I.N.P.S. alla gestione I.N.A.D.E.L., non riescono ad ottenere la regolamentazione della loro pensione. A questo aveva risposto il Sottosegretario Repossi, dicendo, a colui che proponeva appunto di colmare questa lacuna, che il problema sarebbe stato esaminato con attenzione. Il rappresentante del Governo potrà dire quali siano le intenzioni del Ministero, anche a proposito delle lacune lamentate ora

DE BOSIO. L'articolo 1 del disegno di legge, n. 2114, ora in discussione, parla di integrazione, non di sostituzione. Esso dispone infatti: « L'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue: 5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente »

All'articolo 4, poi, si abroga soltanto la disposizione di cui ai numeri 7 ed 8 dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, di modo

che non viene compromessa la posizione degli assistiti dell'E.N.P.A.S., di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

FIORE. Comunque resta fermo che si tratta di tutti i dipendenti che non erano assistiti dall'E.N.P.A.S. e che avevano già la pensione della Previdenza sociale per il servizio prestato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue:

« 5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente ».

(È approvato).

Art. 2.

Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilità, i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, richiamata dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e nei punti c) e d) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono riferiti al titolare del rapporto dal quale deriva il diritto ai predetti trattamenti di quiescenza.

(È approvato).

Art. 3.

Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato — secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti — dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico.

I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, possono tuttavia beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalità in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta.

(È approvato).

Art. 4.

I numeri 7) e 8) dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono abrogati.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche** » (2217) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

ANGELINI, *relatore*. Dalla relazione presentata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Gui, all'altro ramo del Parlamento, a giustificazione del disegno di

legge recante provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche — oggi sottoposto al nostro esame — apprendiamo che, con legge 23 marzo 1956, n. 296, furono adottati i seguenti provvedimenti nel periodo dal 10 febbraio 1953 al 1° maggio 1956:

1) uno stanziamento globale a carico del Governo italiano di miliardi 3 e mezzo, quale concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi a favore di imprese che, in nuove iniziative industriali, fossero in grado di assorbire nuova mano d'opera per almeno il 50 per cento proveniente da lavoratori siderurgici licenziati;

2) uno stanziamento a carico dell'Alta Autorità della C.E.C.A., di pari importo, cioè di 3 miliardi e mezzo, destinato a provvidenze a favore dei lavoratori licenziati in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 23, del Trattato della Comunità.

Poichè però, successivamente al 1° maggio 1956, sono avvenuti altri licenziamenti da parte di ditte interessate alla produzione dell'acciaio, il Governo italiano, per andare in aiuto ai lavoratori siderurgici, ha chiesto all'Alta Autorità una nuova contribuzione non rimborsabile.

L'Alta Autorità ha accolto la richiesta italiana, concedendo la somma di 900 milioni. In base alle disposizioni che regolano i rapporti dei Paesi aderenti alla C.E.C.A., alla erogazione del suddetto contributo deve corrispondere, da parte dello Stato che lo riceve, un altro contributo di pari importo.

Sul capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 figura infatti l'onere, a carico dello Stato italiano, di 900 milioni.

La somma di un miliardo e 800 milioni sarà così impiegata:

spese per corsi di riqualificazione per coloro che sono costretti a cambiare occupazione; indennità di attesa di reimpiego, di reinstallazione, rimborso spese di viaggio, previste alle lettere a) e c) dell'alinea 4 del paragrafo 23 delle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C.E.C.A.

Come è noto, il fondo di cui sopra, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, è intestato al Ministro del lavoro e della previden-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)104^a SEDUTA (21 novembre 1957)

za sociale ed è amministrato da un comitato composto, oltre che dai rappresentanti dell'Amministrazione statale interessata (2 per ciascuno dei Ministeri del lavoro, dell'industria e commercio e del tesoro), anche di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due lavoratori siderurgici designati dalle organizzazioni sindacali.

Il disegno di legge, d'iniziativa del Governo, fu approvato senza modificazioni dall'altro ramo del Parlamento.

Prego gli onorevoli colleghi di approvare lo stesso disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera.

BITOSSÌ. Noi non avremmo nulla in contrario ad approvare il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame; però facciamo notare che esso ha delle lacune, e dà a noi una serie di perplessità, perchè non vorremmo che, nella sua applicazione, fosse trascurata la concessione di determinati benefici a favore dei lavoratori.

Alla Camera dei deputati furono presentati numerosi ordini del giorno che dovrebbero, in certo modo, indirizzare il Governo o il Ministro del lavoro all'interpretazione esatta del disegno di legge che noi ora stiamo discutendo. Analogamente, propongo alla Commissione, anche a nome del senatore Barbareschi, i seguenti ordini del giorno:

1) « La 10^a Commissione del Senato, discutendo il disegno di legge n. 2217 sulle provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche, invita il Governo a provvedere all'istituzione di corsi speciali di qualificazione per tutti i lavoratori siderurgici licenziati. A tale fine l'Ufficio del lavoro della provincia interessata accerterà, per mezzo di una consultazione con le aziende industriali e i sindacati dei lavoratori, le prospettive della domanda di lavoro in rapporto alle varie mansioni professionali. I centri speciali dovranno effettuare, in collaborazione con le aziende interessate, corsi di riqualificazione aventi per oggetto le mansioni in tal modo individuate ».

2) « La 10^a Commissione del Senato invita il Governo a far assistere il Comitato, di cui all'articolo 95 della legge 23 marzo 1956, n. 296,

da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori siderurgici ».

3) « La 10^a Commissione del Senato, nello approvare il disegno di legge concernente provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche, invita il Governo ad adoperarsi affinché il Comitato di cui alla legge 23 marzo 1956, n. 296, sia autorizzato a disporre provvidenze, anche se ridotte, a favore dei lavoratori siderurgici licenziati anteriormente al 10 febbraio 1953, purchè — direttamente o indirettamente — il loro licenziamento sia stato provocato da rinnovamento degli impianti disposto dalle direzioni aziendali in previsione dell'entrata in vigore della C.E.C.A. ».

4) « La 10^a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge di iniziativa del Ministro del lavoro, istitutivo di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche, invita il Governo a svolgere ogni opportuna azione per assicurare l'estensione delle provvidenze anche ai lavoratori licenziati nel periodo 12 gennaio 1953-1^o maggio 1956, ai quali il Comitato preposto all'erogazione abbia negato tale diritto a cagione di inconvenienti procedurali, ovvero di inesatta motivazione del licenziamento da parte delle Direzioni aziendali interessate, quando comunque trattisi di licenziamenti conseguiti a cessazione o riduzione di attività siderurgiche ».

(Caso tipico è quello della Magona d'Italia, industria siderurgica che ridusse il personale per motivi di carattere interno, aziendale, non inerenti all'applicazione di determinati nuovi indirizzi, conseguenti allo sviluppo dell'attività della C.E.C.A. Si ebbero licenziamenti assai massicci. Il Presidente della Magona d'Italia, il marchese Ridolfi, cmerito squadrista che mantiene anche oggi lo stato d'animo di allora, non volle assolutamente concedere benefici extra-contrattuali a quei lavoratori, cosicchè essi sono stati licenziati col trattamento puro e semplice del contratto nazionale e non hanno avuto alcun trattamento extra-contrattuale, come in casi analoghi si era verificato; ed oggi, dato che non rientrarono allora nei provvedimenti connessi con la C.E.C.A., vengono esclusi da quei benefici che assommano a parecchie decine di migliaia di lire).

5) « La 10^a Commissione del Senato, nello approvare il disegno di legge concernente provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche, prese in considerazione le esperienze derivanti dall'applicazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, invita il Governo a svolgere opportuna azione nei confronti della C.E.C.A. per assicurare agli ex-siderurgici che hanno beneficiato, dal 10 febbraio 1953 in poi, delle provvidenze istituite, e che, a cagione dell'età o per altro motivo, non sono stati stabilmente rioccupati, il regolare pagamento dei contributi previdenziali agli effetti della pensione per invalidità e vecchiaia, sino alla loro rioccupazione stabile o al loro collocamento in pensione ».

Anche questo è ovvio: ci sono dei licenziati che hanno 57, 58, 59 anni e che indiscutibilmente non avranno alcuna possibilità di essere rioccupati, nè in quella attività siderurgica, nè in altre attività. Ora, poichè il loro licenziamento non è derivato da motivi dipendenti dalla loro volontà, ma da un indirizzo nuovo che l'industria siderurgica, in un determinato numero di nazioni, ha creduto di adottare, essi sono, diciamo pure, le vittime di un determinato indirizzo moderno, o nuovo, che io non voglio ora esaminare.

Questi lavoratori, oltre a sopportare la disoccupazione per alcuni mesi o anni, finiscono per non godere del pagamento delle previdenze sociali sino al sessantesimo anno d'età; e questo non mi sembra giusto.

Mi rendo conto che questi ordini del giorno sono complessi e pesanti. Prego però la Commissione di volerli senz'altro approvare, anche per mettersi in linea con quanto è stato fatto alla Camera dei deputati, dove credo che siano stati approvati all'unanimità.

ANGELINI, *relatore*. Come relatore, mi potrei anche subito pronunciare.

Il senatore Bitossi ci ha letto cinque ordini del giorno. Nel primo si chiede che si facciano corsi di riqualificazione. Mi sembra che questa richiesta sia inutile, perchè proprio l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che « il Fondo di cui al precedente articolo è destinato: fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle

provvidenze indicate nella lettera *d*) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione »; e questa disposizione della Convenzione parla testualmente di « contribuire al finanziamento della rieducazione professionale dei lavoratori costretti a cambiare occupazione ». Quindi non vedo perchè si debba fare un ordine del giorno, quando la questione è già risolta nel disegno di legge.

Circa il secondo ordine del giorno, ho già detto che nel Comitato che presiede all'erogazione di questi fondi ci sono sei rappresentanti ministeriali, due per ogni Ministero interessato, e ci sono quattro rappresentanti dell'industria siderurgica, due per i lavoratori e due per i datori di lavoro. Nell'ordine del giorno si chiede che ci siano due lavoratori per ogni organizzazione sindacale. Mi pare che questa questione esuli dal disegno di legge che stiamo discutendo.

Il terzo e il quarto ordine del giorno, se non erro, propongono che si torni ad assistere operai siderurgici già precedentemente assistiti.

BITOSSI. Parzialmente assistiti.

ANGELINI, *relatore*. In sostanza furono stanziati, per provvidenze a favore di questi lavoratori, sette miliardi, e non so quale altra categoria di lavoratori abbia fruito di analoghi stanziamenti.

Mi permetto di osservare che questi contributi vengono concessi attraverso una Convenzione internazionale e l'articolo 23 della Convenzione stabilisce come tali contributi debbano essere utilizzati. I 900 milioni che ci dà la C.E.C.A., e che in base alla convenzione internazionale debbono essere integrati con un versamento di 900 milioni da parte del Ministero del tesoro, debbono essere utilizzati in un certo modo, e quindi noi non possiamo utilizzarli per altri scopi, sia pure nobili. Io apprezzo il nobile scopo che ha mosso il senatore Bitossi e Barbareschi a presentare gli ordini del giorno; ma la C.E.C.A. ha dato questi 900 milioni solo ed esclusivamente perchè si vada incontro ai lavoratori siderurgici licenziati dopo il 1° maggio 1956; quindi, essendo noi vincolati dal rispetto di una Convenzione internazionale, non possiamo accettare il terzo e il quarto ordine del giorno.

Per ciò che riguarda l'ultimo ordine del giorno, quello in cui si chiede che coloro che non è stato possibile rioccuparé dopo il licenziamento, siano assicurati a carico dello Stato sino al loro collocamento a riposo, io mi rimetto al Governo, ma ritengo che non si possa impegnare parte dei fondi di cui si parla in questa legge, per quello scopo. Se il Governo vuole accettare l'ordine del giorno lo faccia, ma dovrà provvedere alla sua attuazione con altra legge.

FIORE. Gli ordini del giorno prendono lo spunto dalle disposizioni della legge per far notare al Governo che esistono delle condizioni particolari per gli operai siderurgici. Si tratta di inviti al Governo, con cui non si intende, per altro, portare emendamenti al disegno di legge.

Per quanto riguarda, ad esempio, l'ultimo ordine del giorno, che si riferisce al versamento dei contributi, è vero che esiste una disposizione nella legge n. 218 del 1952, per cui, nel periodo della disoccupazione indennizzata, l'operaio disoccupato ha i contributi accreditati, ma questo riguarda soltanto i periodi di disoccupazione indennizzata che sono limitati nel tempo a 180 giorni. Trascorsi questi periodi, termina l'accredito dei contributi. Con questo ordine del giorno si chiede, in sostanza, di voler estendere il beneficio fino al raggiungimento dei limiti per la pensione, poichè può verificarsi il caso di molti operai che, pur raggiungendo il limite di anzianità, non totalizzano la cifra necessaria di contributi, in base alla stessa legge n. 218; ed allora non solo sono licenziati, col conseguente danno di non ricevere più il salario per parecchi anni, ma i contributi versati precedentemente non servono a dar loro la pensione.

Ecco perchè mi pare che l'ordine del giorno possa venire accettato, come invito al Governo a voler prendere in considerazione tale situazione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il primo ordine del giorno mi sembra superfluo, perchè il fine che si propone è già realizzato nel testo della legge.

Per gli altri è già stato giustamente rilevato che esiste un accordo internazionale. Non trat-

tandosi di una disposizione interna nostra, non possiamo che rispettare l'accordo internazionale, così come è stato stipulato. Sulla questione dei contributi devo far rilevare che, in effetti, si verifica il caso che un operaio rimanga disoccupato senza sussidio, ma lo stesso avviene per i disoccupati di tutti gli altri settori. Per gli accordi con la C.E.C.A. si ha già, per questa categoria di lavoratori, una norma con la quale viene loro concesso un particolare trattamento. Ma il problema è di carattere generale. Io sono il primo ad augurarmi che possa presto essere affrontato e risolto, ma è evidente che ciò non può farsi in questa sede, o limitandosi soltanto a una particolare categoria di lavoratori.

Se gli ordini del giorno vengono presentati a puro titolo di raccomandazioni, per il caso che si verifichi l'opportunità di poter dar loro pratica attuazione, il Governo può anche accettarli.

FIORE. Insomma il Governo li accetta allo stesso titolo per cui li ha accettati alla Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'articolo 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.

(È approvato).

Art. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 900 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1, per un importo globale non superiore a lire 900 milioni.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

(È approvato).

Art. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d*) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1;

fino a concorrenza dei versamenti sui 900 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorità, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere *a*) e *c*) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

(È approvato).

Art. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1959. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

(È approvato).

Art. 5.

L'onere di lire 900 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato)

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari